



DELIBERA N. 180 del 29 giugno 2016

Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016: indirizzi alla dirigenza.

La Giunta,

- vista la determinazione del Segretario Generale n. 59 del 27 gennaio u.s., con la quale è stato definito provvisoriamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente alle componenti stabili e a quelle variabili non soggette a rideterminazione annuale;
- vista la propria deliberazione n. 31 del 24 febbraio e la successiva determinazione del Segretario Generale n. 154 dell'11 marzo scorsi, con le quali si è proceduto alla ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle diverse voci dei Fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2006÷2015;
- vista, ancora, la propria deliberazione n. 12 del 27 gennaio 2016, con cui è stato approvato il Piano delle performance 2016÷2018, al quale sono allegati la Relazione Previsionale e programmatica 2016, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 4 novembre 2015, e le schede analitiche degli obiettivi operativi 2016;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 70 del 3 febbraio u.s., con la quale sono stati assegnati, ai Dirigenti, gli Obiettivi di Area;
- richiamato l'art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 il quale prevede che, al fine di migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, possa essere destinata al trattamento economico accessorio del personale a una quota delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, in particolare, attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro;
- vista la propria deliberazione n. 179 del 5 luglio 2010, di approvazione delle Disposizioni per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale è stato stabilito, all'art. 11 comma 2, di destinare, al Fondo per la produttività, fino al 30% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- visto l'art. 6 punto 13 della convenzione per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio, in base al quale l'Istituto Cassiere si impegna a versare, annualmente, a favore dell'Ente, a titolo di sponsorizzazione, la somma di € 40.000,00, per il finanziamento di iniziative dirette della Camera medesima;



- preso atto che, la convenzione di cui al punto precedente, scadrà il prossimo 30 giugno, cosicché l’Istituto cassiere si è impegnato a versare la metà di quanto previsto per l’intera annualità;
- visto l’art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999, che consente, agli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, un incremento delle risorse variabili, nella misura massima dell’1,2% del Monte salari dell’anno 1997, esclusa la dirigenza;
- ritenuto, pertanto, di destinare, allo sviluppo delle risorse umane, l’importo di € 23.175,31, pari all’1,2% del Monte salari 1997;
- richiamato l’art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999, il quale consente, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio di incrementare le risorse del fondo in oggetto della quota necessaria a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale;
- ritenuto di destinare, a tale scopo, la somma di € 166.500,00;
- ritenuto di confermare le somme già destinate, alla data del 31.12.1997, all’attuazione dei “progetti finalizzati”, determinate in € 86.783,00;
- ritenuto di fissare i seguenti criteri generali, con i quali correlare i servizi aggiuntivi e/o migliorativi, da realizzarsi nel corso dell’anno, alle somme rese disponibili per l’incremento del fondo, di cui ai punti precedenti:
 - art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999: nuove attività oppure miglioramento di attività precedenti (incremento livello del servizio a personale invariato);
 - art. 15 c. 1 lettera n) CCNL 1.4.1999: realizzazione di attività, anche pluriennali e/o obbligatorie per legge, di miglioramento di servizi all’utenza;
 - art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999: altre attività di miglioramento di processi interni con impatto indiretto sui servizi erogati all’utenza esterna;
- ritenuto, quindi, di determinare complessivamente in € 282.859,06 le risorse variabili da destinare all’integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016;
- viste le schede, allegate sub b), che illustrano, per ogni servizio aggiuntivo, i benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, individuati dal Segretario Generale e dai dirigenti e compendiate, sub 1) al medesimo allegato b), nell’ambito del programma delle attività dell’anno 2016, approvato dalla Giunta con la citata deliberazione n. 12 del 27.1.2016, e che consentono di



incrementare le risorse del fondo in applicazione a quanto previsto dall'art. 15, c. 5, dall'art. 15 c. 2 e dall'art. 15 c. 1 lettera n) del CCNL 1.4.1999;

- visto il parere ARAN RAL_1831 dell'8 marzo 2016, nel quale l'Agenzia evidenzia come: *“le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;*
 - ***quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente”;***
- vista, in tal senso, la delibera della Corte dei Conti Liguria, n. 39/2016, con la quale, la magistratura contabile, nel giudizio instaurato nei confronti della Provincia di Savona a seguito della verifica contabile da parte degli ispettori del MEF, prendendo atto che il CCNL 1/4/1999, all'art. 17, statuisce che *“Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”*, hanno riconosciuto, anche in base a quanto stabilito dall'ARAN con il parere di cui al punto precedente, la legittimità di corrispondere, al personale, incentivi a valere su risorse allo scopo stanziato, in virtù dell'art. 15 c. 5, *“anche per miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili”;*
- preso atto che, a norma del CCNL, le risorse stabili non utilizzate per gli impieghi fissi e ricorrenti possono essere destinate, di anno in anno, all'incentivazione del personale;
- preso atto che le risorse variabili, al contrario, non possono essere utilizzate per il finanziamento degli istituti aventi carattere fisso e ricorrente;



- ricordato che le risorse previste dall'art.15, 1° comma, lettere b) e c), e 2° comma, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- ritenuto che, pertanto, tali somme, potranno essere rese disponibili, a seguito del positivo accertamento da parte dell'O.I.V. del raggiungimento degli obiettivi, secondo il seguente criterio:

% di realizzazione complessiva degli obiettivi	% di risorse aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% ed il 90%	90%
Fra il 65% e l'80%	75%
Fra il 50% ed il 65%	50%
Sotto il 50%	0%

- ritenuto congruo destinare, alla parte variabile del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, complessivamente, una percentuale pari al 29% del risparmio teorico evidenziato nel medesimo allegato b.1);
- visto l'art. 1 c. 236 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*;
- vista la deliberazione 58/2016/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nonché le deliberazioni 378/2015/PAR della sezione Lombardia e 26/2014 della Sezione delle Autonomie, che hanno stabilito che, ai fini della determinazione del tetto previsto



dalla Legge di stabilità 2016, il fondo debba essere calcolato facendo riferimento al trattamento accessorio erogabile nel 2015, indipendentemente dall'effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata delle relative risorse;

- preso atto che, pertanto, il Fondo 2015, come rideterminato con la citata deliberazione n. 31, risulta pari ad € 713.245,27;
- vista la circolare RGS n. 12 del 23 marzo u.s., che stabilisce che *“Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento.”*;
- determinato prudenzialmente, in attesa dell’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in € 4.017,00, l’importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione del citato art. 1 c. 236 della L. 208/2015;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 17 del 16 dicembre 2015, di approvazione del preventivo annuale 2016 e della relativa relazione;
- visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell’ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l’effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la propria deliberazione n. 321 del 21 dicembre 2015, di approvazione del budget direzionale 2016;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 605 del 23 dicembre 2015, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all’utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- vista la relazione tecnico-finanziaria alla composizione del Fondo che, allegata sub a) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, e fattone proprio il contenuto;



- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Segretario Generale;
 - il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- visto il parere dei Revisori dei Conti;
- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2011;
- vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

- a) di determinare in € 166.500,00, la somma da destinare ad incremento delle risorse variabili, prevista dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e legata alla prestazione di nuovi e maggiori servizi con una riorganizzazione delle risorse umane esistenti, di cui all'allegato sub b.1) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
- b) di stabilire nell'1,2% la percentuale del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
- c) di confermare, in € 86.783,00, la disponibilità delle risorse previste dall'art. 15 c. 1 lettera n) del C.C.N.L. 1.4.1999;
- d) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 276.458,31, pari al 29% del risparmio organizzativo teorico, l'ammontare delle risorse variabili dell'anno 2016;
- e) di determinare in € 6.000,00 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dalle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- f) di confermare, in € 400,75, i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999;
- g) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 3.503,57, i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2015;



- h) di autorizzare, quindi, il Segretario Generale a rideterminare il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
- i) di dare atto che, le risorse aggiuntive di cui ai precedenti punti a), b) e c), potranno essere rese disponibili solo previo accertamento, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, del raggiungimento degli obiettivi ed azioni di cui all'allegato b.1), secondo i seguenti criteri:

% di realizzazione complessiva degli obiettivi	% di risorse aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% ed il 90%	90%
Fra il 65% e l'80%	75%
Fra il 50% ed il 65%	50%
Sotto il 50%	0%

- j) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

- Allegati:** a) Relazione tecnico-finanziaria al Fondo;
- b) Relazione dei benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- b.1) Schede obiettivi ed azioni di miglioramento
- c) Parere Collegio dei revisori dei Conti



Relazione tecnico-finanziaria al Fondo per la contrattazione integrativa

(ex circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, di applicazione dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 è stato costituito, in via provvisoria, con determinazione del Segretario Generale n. 59 del 27 gennaio 2016, per quanto attiene alle risorse stabili ed alla parte di risorse variabili che può essere considerata stabilizzata. Successivamente, con deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 24 febbraio u.s. e, quindi, con determinazione del Segretario generale n. 154 dell'11 marzo, si è proceduto con la ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle diverse voci dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativi al periodo 2006÷2015, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 ed integrate secondo quanto previsto dal CCNL all'art. 32 commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi. Naturalmente, la circostanza che tali risorse vengano "congelate" non implica che le stesse non siano, per alcune delle voci che le compongono, suscettibili, negli anni futuri, di aumenti, grazie, in particolare, all'applicazione dell'art. 4 del C.C.N.L. 5.10.2001 e del comma 5 dell'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, nonché, naturalmente, ad eventuali interventi della contrattazione collettiva nazionale. Al proposito, in data 9 maggio 2006, è stato sottoscritto il CCNL del comparto, per il biennio economico 2004÷2005, che consente un incremento sia delle risorse stabili che, come si vedrà in dettaglio più oltre, di quelle variabili.

Più nel dettaglio, confluiscono nelle prime risorse quelle derivanti dall'applicazione:

- a) CCNL 1.4.1999: art 14 c. 4; art. 15 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l); art. 15 comma 5, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, per la parte di tali posti che vengono coperti mediante assunzione di nuove unità di personale;
- b) CCNL 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2;
- c) CCNL 24.01.2004: art. 32, commi 1, 2 e 7;
- d) CCNL 9.05.2006: art 4, c. 4;
- e) CCNL 11.04.08: art. 8 c. 5.

Il valore delle risorse stabili così definito deve essere prioritariamente destinato alla corresponsione di quei compensi che abbiano, anch'essi, carattere di continuità e stabilità, ovvero, come chiarito anche nella dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22.01.2004, al finanziamento:



- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo;
- delle indennità delle posizioni organizzative, ivi inclusa l'indennità di risultato;
- delle posizioni di alta professionalità, ove istituite.

Pertanto, per il nostro Ente, la corretta applicazione della previsione contrattuale, per un'esatta quantificazione delle risorse decentrate, implica che:

- a) si escludano tutte quelle somme che, fino all'anno 2015 incluso, risultano utilizzate per pagare le progressioni orizzontali, al netto degli incrementi contrattuali via via succedutisi, come previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 2002-2005 e n. 1 del CCNL 2008-2009;
- b) si escludano le somme necessarie per il parziale finanziamento dell'indennità di comparto;
- c) si escludano le somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative;
- d) si escludano tutte le somme, anche teoricamente, destinate alle alte professionalità.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) sono previste dall'art. 34 c. 3 e dall'art. 33 cc. 4 e 5; le indicazioni di cui alla lettera c), invece, sono coerenti con quanto previsto dall'art. 17, c. 2, lett. C) del CCNL dell'1.4.1999, che istituisce il "fondo autonomo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative"; infine, le indicazioni di cui alla lettera d) sono applicate in base ad un'interpretazione analogica di quelle di cui alla lettera c).

Per previsione contrattuale, le somme relative alle progressioni economiche devono stabilmente "uscire" dal fondo e trovare allocazione in altre voci del Bilancio. Fino all'esercizio 2006, vigente la contabilità finanziaria, per maggiore trasparenza, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, erano state individuate due voci del capitolo 1102 - *Competenze al personale*, la n. 16 - *Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse stabili* e la n. 17 - *Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse variabili*, ove erano state stanziati le somme al lordo degli utilizzi. Dall'esercizio 2007, vigendo la contabilità economica, è stato individuato un conto, il 321006 - *Retribuzione accessoria*, ove è stata stanziata la somma da destinare alla corresponsione delle indennità varie previste dall'art. 17, c. 2, lett. d-e-f del CCNL 1/4/1999, al fondo per le progressioni economiche riconosciute a far data dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, nonché alla produttività. Per maggior trasparenza, a far data dall'esercizio 2012, le indennità fisse non gravano più sul conto 321000 - *Retribuzione ordinaria*, ma si è individuato un nuovo conto, il 321007 denominato *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, mentre il 321006 è stato rinominato *Retribuzione accessoria - indennità variabili*.

L'indennità di comparto, indennità con natura fissa e ricorrente prevista per un progressivo riallineamento fra gli stipendi dei dipendenti degli Enti locali e quelli delle altre amministrazioni statali, per espressa previsione contrattuale, è stata finanziata, per la quota relativa all'anno 2002, con risorse prelevate a carico del Bilancio dell'Ente e, per gli anni 2003 e successivi, con le risorse decentrate, grazie all'aumento previsto dall'art. 32 cc. 1 e 2. Le somme rese disponibili grazie a questi incrementi, sono state, in realtà, sufficienti per la copertura dell'indennità di comparto dell'anno 2003, mentre risultano del tutto inadeguate alla copertura degli anni successivi, generandosi, così, una decurtazione del fondo delle risorse decentrate stabili. C'è da evidenziare che l'indennità di comparto per il personale assunto a copertura di posti vacanti negli anni 2002 e 2003



o creati in dotazione organica dopo l'1.1.2004 rimane interamente a carico del Bilancio dell'Ente.

L'aumento previsto dall'art. 32 c. 2, pari allo 0,50% del Monte salari 2001, può, a norma del comma 4 dello stesso articolo, essere reso disponibile in quanto la spesa del personale riferita all'anno 2001 risulta inferiore al 41% delle Entrate correnti e pari al 19%.

In realtà, l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio giuridico 2002÷2005, ha "congelato" le risorse rese disponibili dalle precedenti norme contrattuali, introducendo un nuovo riferimento, per l'aumento del Fondo di cui trattasi. Pertanto, le risorse stabili al 31.12.2005 rimangono congelate e pari ad € 333.053,67.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Gli unici aumenti delle stesse sono ora resi possibili dall'applicazione del c. 4 dell'art. 4 del contratto siglato in data 9 maggio 2006, che consente, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, un incremento, a decorrere dall'anno 2006, nella misura dello 0,5% del Monte salari 2003, nonché, del c. 5 lett. b) dell'art 8 del contratto siglato in data 11 aprile 2008, il quale consente alle Camere di Commercio, qualora il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti sia, nell'anno 2007, inferiore al 26%, un aumento pari allo 0,6% del Monte salari 2005. Nel corso del 2010, l'approvazione del D.L. 78/2010, come convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010, ha comportato un congelamento delle risorse disponibili, per gli Enti, per l'incentivazione del personale. In particolare, l'art. 9 c. 2-bis, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, dispone che, *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Dopo un anno in cui si è potuto procedere con, eventuali, aumenti dei fondi per la produttività, un nuovo blocco è stato disposto dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a mente della quale *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

Infine, per concludere, si evidenzia che il contratto chiarisce che:

- a) gli importi prelevati dalle risorse decentrate stabili per finanziare gli incrementi dell'indennità di comparto, relativi agli anni 2003 e 2004, sono riacquisiti nelle disponibilità delle stesse a seguito di cessazione di personale in servizio nei suddetti anni, per la parte non corrisposta;



- b) le risorse così riacquisite fra quelle decentrate stabili sono nuovamente destinate al finanziamento dell'indennità di comparto da corrispondersi al personale assunto in sostituzione dei cessati.

Per quanto attiene alle progressioni verticali, viene, infine chiarito che :

- a) se il posto coperto con progressione verticale era già coperto da un lavoratore cessato, l'incremento dell'indennità di comparto, relativo agli anni 2003 e 2004, viene finanziata con risorse decentrate;
- b) se il posto era vacante, i maggiori oneri sono interamente a carico del bilancio dell'Ente.

Va evidenziato in questa sede che, all'interno delle risorse stabili, compare la voce relativa all'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito, che, a norma di contratto, deve rimanere a carico dei bilanci degli enti.

Pertanto, il totale degli incrementi derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali, successivi al 2005, risulta pari ad € **45.006,70**.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Al dato di partenza, cioè alle risorse stabili determinate per l'anno 2005, occorre aggiungere, altresì, gli ulteriori importi relativi al RIA, assegni ad personam e salario di anzianità del personale cessato a far data dall'anno 2006, per un importo pari ad € **47.756,23**, cosicché il totale delle risorse stabili risulta determinato, per l'anno 2016, in € **425.816,60**.

Il dato è evidenziato, sebbene in maniera leggermente diversa, nella tabella sottostante, che assume, come dato di partenza, anche in base a come la stessa ARAN ha predisposto i file di controllo per gli Enti, l'importo consolidato al 31/12/2003:

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2016
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche	261.255,04
Unico importo consolidato 2003 (CCNL EE.LL. 22.01.2004 - art. 31 c.)	261.255,04
Incrementi contrattuali	75.895,30
Incrementi CCNL EE.LL. 22.01.2004, art. 32 cc. 1, 4 e 7; CCNL. EE.LL. 09.05.2006 art. 4 c.4; CCNL EE.LL. 11.04.2008 art. 8 c. 5; dich. congiunta n.14 ccnl 2002-05 e n.1 ccnl 2008-09)	75.895,30
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	88.666,26
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4 c. 2 CCNL EE.LL. 05.10.2001)	88.666,26
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	425.816,60

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 31 c. 3 CCNL 22.1.2004 nonché di quelle introdotte dai successivi rinnovi contrattuali aventi le caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo.



In realtà, una parte di tali risorse, per sua natura ed espressa previsione contrattuale, può essere considerata “stabilizzata” ed è stata, infatti, già individuata con la citata determinazione del Segretario Generale n. 59 del 27 gennaio u.s..

Si tratta, in particolare delle somme attinenti agli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14, determinate, complessivamente, in questo frangente, in € 400,75, resi disponibili dall’applicazione del comma 4 dell’art. 14 del CCNL 1.4.1999, che prevedeva che, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento di compensi per prestazioni straordinarie fossero ridotte nella misura del 3% e che i risparmi derivanti dall’applicazione dello stesso comma confluissero, anche negli anni successivi e per il medesimo importo, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane.

A dette somme, va ad aggiungersi, per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.

Tali somme, non sono, in realtà, suscettibili di variazioni, essendo state fotografate in un preciso momento. Pertanto, come previsto dall’art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 1.4.1999, sono stati inseriti, tra le risorse variabili, **€ 400,75**, resi disponibili dall’applicazione del comma 4 dell’art. 14 del CCNL 1.4.1999, che prevedeva che, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento di compensi per prestazioni straordinarie fossero ridotte nella misura del 3% e che i risparmi derivanti dall’applicazione dello stesso comma confluissero, anche negli anni successivi e per il medesimo importo, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, e, sussistendo le condizioni di equilibrio finanziario richieste dalla norma contrattuale, in applicazione della disciplina di cui all’art. 15 comma 1 lett. n) del CCNL 1.4.1999, **€ 86.783,00**, pari all’importo stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del CCNL 6.7.95, per l’attuazione dei progetti finalizzati. Come previsto dall’art. 37 comma 2 del CCNL 22.1.04, tali risorse, ancorché fisse nell’importo, devono essere destinate al finanziamento della componente variabile legata al risultato ed alla valutazione della prestazione.

Come previsto dalla deliberazione della Giunta camerale n. 179 del 5 luglio 2010, è stata inserita nel fondo, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettera d) come modificato dall’art 4 c. 4 CCNL 5/10/2001, la somma di € 6.000,00, pari al 30% della somma (20.000,00 euro) che l’Istituto cassiere, a norma di contratto, versa annualmente alla CCIAA per il finanziamento di iniziative dirette della Camera medesima e che, scadendo il contratto in data 30 giugno, risulta pari alla metà, di quella erogata negli anni scorsi.

In applicazione dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 e sussistendo nel bilancio camerale la relativa capacità di spesa, le risorse decentrate vengono ulteriormente integrate dell’importo di **€ 23.175,31**, pari all’1,2% del M.S. 1997, esclusa la quota di competenza della dirigenza e gli oneri contributivi a carico dell’amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura per l’anno 2016. Tali risorse potranno essere rese disponibili solo a seguito di preventivo accertamento, da parte dell’O.I.V., delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità assegnati dalla Giunta.

In applicazione dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, poi, le risorse decentrate sono state integrate di un importo di 166.500,00, per attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti, correlati ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio, come meglio evidenziato nell’apposita relazione, in cui vengono sintetizzati i benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, che comporteranno il raggiungimento di specifici obiettivi



di produttività e qualità, per i quali l'ente ha deciso di destinare risorse in bilancio, stanziando, allo scopo, la citata somma di **€ 166.500,00**.

Infine, sono state inserite, all'interno delle risorse variabili, **€ 25.670,28**, quale risparmi derivanti sia dal minor ricorso al lavoro straordinario, nell'anno 2015, sia da minori erogazioni a valere sul Fondo 2015, oltre alla somma, di **€ 30.232,40**, derivante, dalla ricognizione e verifica delle modalità di costituzione dei fondi negli anni dal 2006 al 2015. In particolare, come previsto dal CCNL Regioni Enti locali del 5.10.2001, visto anche il parere ARAN RAL_263, a mente del quale *“Gli aumenti mensili previsti dalla Tabella A allegata al CCNL del 5.10.2001 (con due decorrenze: da luglio 2000 e da gennaio 2001) devono essere considerati come incrementi stipendiali e, come è già avvenuto in tutti i precedenti rinnovi contrattuali, sono a carico del bilancio dei singoli enti in quanto il CCNL ha utilizzato le risorse nazionali messe disposizione dal Comitato di settore per il rinnovo contrattuale del biennio economico 2000-2001. A tal fine gli enti dovranno reperire le risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001. [...] A seguito della realizzazione delle progressioni orizzontali in ogni ente, le risorse a tal fine necessarie sono state prelevate dal fondo ex art. 15 in modo stabile ed irreversibile ed hanno prodotto anche una corrispondente riduzione delle disponibilità complessive del fondo stesso; le risorse in questione sono oggi ricomprese nel particolare fondo per le progressioni orizzontali. e fanno anche parte del più ampio capitolo di bilancio destinato a sostenere gli oneri per gli stipendi.*

Negli anni successivi a quello di prima applicazione delle progressioni, quindi, le predette risorse non devono essere reinserite nel calcolo dell'art. 15 ma, avendo assunto la connotazione di salario fondamentale, devono essere conteggiate a parte nell'ambito del citato capitolo destinato agli stipendi del personale e non più nel diverso capitolo del salario accessorio. [...].

La quota dell'incremento corrisposto al personale in servizio alla data dell'1.1.2001, per la parte relativa alla posizione di sviluppo acquisita, produce, secondo la nostra ricostruzione dell'istituto, una rivalutazione del fondo di progressione nell'ambito delle più ampie risorse del capitolo degli stipendi senza alcuna ulteriore conseguenza sul "salario accessorio" ex art. 15”, si è proceduto con la ricognizione dei fondi, al fine di determinare se, ed in quale misura, all'interno degli stessi fossero da ricalcolare somme imputate in più o in meno, nei fondi stessi. Ciò in quanto, anche i contratti relativi agli anni successivi, hanno sempre confermato la necessità di far gravare sul Bilancio, e non sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, gli incrementi stipendiali delle progressioni economiche. Infatti, da una parte, nel CCNL Regioni Enti locali 22.1.2004, relativo al quadriennio giuridico 2002÷2005 ed al biennio economico 2002÷2003, la dichiarazione congiunta n. 14 ha confermato che “Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”; dall'altra, nel CCNL Regioni Enti locali 9.5.2006, relativo al biennio economico 2004÷2005, la dichiarazione congiunta n. 4, ha statuito che “Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”; infine, nel CCNL Regioni Enti locali 31.7.2009, relativo al biennio economico 2008÷2009, la dichiarazione congiunta n. 1,



allegata allo stesso, ha ribadito che *“Con riferimento alla disciplina dell’art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”*. Tra l’altro, l’ARAN si è espressa anche successivamente, con il parere RAL_1725, che, nel richiamare quanto già stabilito con le dichiarazioni congiunte di cui ai punti precedenti, ha anche suggerito un percorso analitico per l’applicazione delle stesse, evidenziando che *“se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque, gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo, al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte”*.

Contemporaneamente, oltre che degli importi di cui rivalutare il Fondo, al fine di aderire alle previsioni contrattuali, si è, anche, proceduto alla rideterminazione delle poste che erano state inserite all’interno come “Aumento della dotazione organica”, somme che, è stato, successivamente, definitivamente, chiarito, non potevano essere inserite all’interno dei Fondi, a meno che non si fossero verificate, contemporaneamente, due condizioni:

- a) un intervenuto e reale incremento della formale dotazione organica dell’ente, rispetto al precedente assetto organizzativo (prevedendo, cioè, nel nuovo assetto organizzativo un numero di posti della stessa maggiore rispetto a quello precedente: passaggio ad esempio da 100 posti originari a 110);
- b) effettiva assunzione di ulteriore personale sui posti di dotazione organica di nuova istituzione.

In realtà, proprio per un’errata interpretazione del significato di “dotazione organica”, l’Ente ha proceduto, in alcuni anni, all’incremento del Fondo a seguito di un aumento della pianta organica. Dette somme, sono state recuperate, nel corso della ricognizione e rideterminazione delle somme da appostare nei Fondi, determinandosi, infine, l’importo netto di € 30.232,40. Tale somma, riveniente dagli anni 2006÷2015, deve essere considerata come una tantum e, pertanto, alla stregua di risparmi derivanti dagli anni precedenti, quindi, al di fuori del limite posto dalla L. 208/2015.

Più chiaramente, l’Ente ha proceduto a ricalcolare le somme, relative al periodo 2010-2014, che non erano state inserite all’interno dei Fondi di quegli anni, determinando un importo di € 61.462,67; contestualmente, sono stati definiti gli importi, relativi al decennio 2006÷2015, appostati in eccesso, per un importo complessivo di € 31.230,27, cosicché è stata inserita, all’interno del Fondo, come una-tantum derivante dagli anni precedenti, la somma di € 30.232,40. Anche alla luce dei recenti orientamenti ARAN, che, dopo aver ribadito che la quantificazione delle risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15, ha evidenziato come, qualora l’ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, è da ritenersi che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali, si è deciso di procedere con l’inserimento della somma netta, derivante dal calcolo di cui sopra, in quanto, l’inserimento della somma lorda ed il recupero delle somme a debito avrebbero



comportato la necessità di procedere al recupero medesimo in tre annualità, stante l'incapienza delle risorse stabili.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2016
Risorse variabili	
Poste variabili relative all'anno 2016	282.859,06
Attivazione nuovi servizi (art. 15 c. 5 - parte variabile CCNL EE.LL. 01.04.1999)	166.500,00
Altre risorse variabili (art. 15 c. 1 lettere d, n ed m CCNL EE.LL. 01.04.1999 e art. 15 c. 2)	116.359,06
Altre poste variabili già sottoposte a certificazione in anni precedenti	25.670,28
Economie fondo anno precedente	22.567,46
Risparmio straordinario anno precedente (art. 15 c. 1 lettera m CCNL EE.LL. 4/1999)	3.102,82
Altre somme	30.232,40
Totale risorse variabili	338.761,74

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo¹

Per quanto attiene alle decurtazioni del Fondo, in questa sede deve essere operata quella relativa alle variazioni di personale, intervenute nel biennio 2015-2016.

In applicazione di quanto previsto dalla Legge di stabilità ed in ossequio a quanto stabilito dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 23 marzo 2016, a mente della quale "Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1, alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento."², si è proceduto, prudenzialmente, ad una decurtazione del Fondo, di € 4.017,00, sebbene non sia ancora stata approvata la programmazione delle assunzioni e potendo, pertanto, l'Ente procedere al turn-over del personale, nei limiti del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni del 2015. Tale facoltà, tra l'altro, pone un problema ulteriore, in quanto, in via del tutto teorica, potrebbe verificarsi l'assunzione di un numero di personale superiore rispetto alle cessazioni, dipendendo dalla categoria del personale cessato e di quello assunto.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	€ 425.816,60
RISORSE VARIABILI	€ 282.859,06
Totale risorse - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane (art. 31 CCNL 22/01/2004) parte stabile e parti variabili	€ 708.675,66
RISPARMI ANNI PRECEDENTI	€ 55.902,68

¹ Il calcolo è stato effettuato sulla base della circolare RGS 12/2011, confrontando "il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, (leggasi 2015) intendendosi per valore medio la semisomma (media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno."

² Val la pena, qui, evidenziare la posizione dell'ANCI Piemonte, che ritiene che occorra "considerare la potenzialità ad assumere, a prescindere dall'effettiva assunzione."



RISPARMI STRAORDINARIO ANNO 2015	€ 3.102,82
RISPARMI FONDO ANNO 2015	€ 22.567,46
UNA TANTUM RICOGNIZIONE FONDI ANNI 2006÷2015	€ 30.232,40
<i>Riduzione da apportare al Fondo</i>	-€ 4.017,00
TOTALE	€ 760.561,34

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e indennità di comparto), che ammontano, per l'anno 2016, ad € 412.308,17, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € 425.816,60), come previsto dal CCNL 22.1.2004.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff. 2016-2015
COSTITUZIONE DEL FONDO			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche	261.255,04	261.255,04	0
Unico importo consolidato 2003 (art. 31 c. 2 CCNL EE.LL. 02/2005 e art. 32)	251.026,32	251.026,32	0
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL EE.LL. 1/04/1999)	1.267,22	1.267,22	0
Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 Lett. L) CCNL EE.LL. 1/04/1999)	8.961,50	8.961,50	0
Incrementi contrattuali	75.895,30	75.710,47	184,83
Incrementi CCNL EE.LL. 10/2001, art. 4 cc. 1,4,5; 05/2006 art. 4 c.4; 04/2008 art. 8 c. 5, dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 - n.1 CCNL 2008-09)	75.895,30	75.710,47	184,83
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	88.666,26	87.703,62	962,64
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4 c. 2 CCNL EE.LL. 10/2001)	88.666,26	87.703,62	962,64
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	425.816,60	424.669,13	1.147,47



Risorse variabili			
Poste variabili precedentemente sottoposte all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010	282.859,06	288.792,06	-5.933,00
Attivazione nuovi servizi (art. 15 c. 5 - parte variabile CCNL EE.LL. 4/1999)	166.500,00	166.433,00	67,00
Altre risorse variabili (art. 15 c. 1 lettere d ed n CCNL EE.LL. 4/1999 e art. 15 c. 2)	116.359,06	122.359,06	-6.000,00
Altre poste variabili	55.902,68	24.599,36	31.303,32
Economie fondi anni precedenti	52.799,86	22.541,45	30.258,41
Risparmio straordinario anno precedente (art. 15 c. 1 lettera m CCNL EE.LL. 4/1999)	3.102,82	2.057,91	1.044,91
Totale risorse variabili	338.761,74	313.391,42	25.370,32
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	425.816,60	424.669,13	1.147,47
Risorse variabili	338.761,74	313.391,42	25.370,32
TOTALE RISORSE AL NETTO DEI RISPARMI	708.675,66	713.461,19	-4.785,53
Decurtazioni	- 4.017,00	0	- 4.017,00
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	760.561,34	738.060,55	22.500,79

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Come già evidenziato più sopra nella presente relazione, esistono, nella contabilità dell'Ente, due conti, il 321007 denominato *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, ed il 321006 denominato *Retribuzione accessoria - indennità variabili*, in cui sono state stanziare le somme necessarie al pagamento del salario accessorio del personale dell'Ente.

In sede di predisposizione del Preventivo annuale, non essendo ancora noti i risparmi dell'anno precedente, che, per disposizioni contrattuali, devono essere destinati al fondo dell'anno successivo, sono state stanziare le stesse somme del 2015.

In fase di aggiornamento del Preventivo annuale, chiuso l'esercizio precedente e determinati i risparmi, si procederà alle necessarie variazioni, incrementando il conto 321006 dell'importo riveniente dai risparmi stessi.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Già mensilmente, i dati relativi alle somme del salario accessorio, sia rivenienti dal conto 321006 che dal conto 321007, sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.



Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da accantonare, destinabili alla produttività, viene detratto, dal Fondo approvato, l'importo che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività e dell'indennità di risultato delle P.O., si determinano, automaticamente, anche i risparmi derivanti dalla parte stabile del Fondo, da destinare all'anno successivo, che generano una sopravvenienza attiva nell'anno di competenza.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti nel Preventivo annuale 2016. In particolare, le somme relative al pagamento delle indennità, anche di risultato, dei titolari di Posizione organizzativa e dell'Alta professionalità, dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche già attribuite al 31.12.2015, sono già presenti nel conto 321007 - *Retribuzione accessoria - indennità fisse*; quelle necessarie al pagamento delle altre indennità e della produttività individuale, legata al raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance, sono previste nel conto 321006 - *Retribuzione accessoria - indennità variabili*. In fase di aggiornamento, si provvederà ad incrementare quest'ultimo conto, dell'importo relativo ai risparmi 2015, non determinabili in fase di predisposizione del preventivo annuale.

Per quanto attiene agli oneri previdenziali e fiscali, le allocazioni nei rispettivi conti di costo sono più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri medesimi.